

A tutti i clienti
LL.SS.

Circolare N. 03 del 17/01/2026

Oggetto: Denunce dei Redditi per l'anno d'imposta 2025 – sintesi sulla limitazione alla detrazione per alcuni oneri detraibili in funzione del reddito del contribuente.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 16 bis del TUIR, con effetto dalle denunce dei redditi relative all'anno d'imposta 2025, è stata prevista una limitazione alla detrazione per alcune spese detraibili sostenute a decorrere dal periodo d'imposta 2025 per i contribuenti con reddito complessivo superiore ad €. 75.000.

Si allega alla presente un prospetto riepilogativo per il calcolo del limite massimo della detrazione anno 2025 per i contribuenti con reddito oltre €. 75.000,00, che potrà riguardare in particolare:

- 1) i lavori di ristrutturazione straordinaria per il recupero del patrimonio edilizio eseguiti nel 2025 e pagati nello stesso anno;
- 2) i premi assicurativi relativi a contratti di assicurazione stipulati nel 2025.

Si precisa che tale disposizione non riguarderà (e quindi la detrazione verrà applicata secondo le regole precedenti) le spese per interventi edilizi sostenute fino al 31/12/2024, nonché le rate per interessi, mutui e contratti fino al 31/12/2024 ed i premi assicurativi relativi a contratti di assicurazione stipulati fino al 31/12/2024.

Tale limitazione non riguarderà, inoltre, le spese sanitarie.

Pertanto, riguardo ad esempio alle spese per interventi di "recupero patrimonio edilizio" eseguite e pagate nel 2025 occorrerà effettuare non solo per l'anno 2025 ma per ogni anno la ricognizione del limite reddituale in questione al fine di verificare la detraibilità o meno della relativa rata (comma 5, art. 16-ter DPR 917/86).

Si ricorda, inoltre, che è tutt'ora in vigore la limitazione alle detrazioni IRPEF per gli oneri al 19% prevista per i contribuenti con reddito tra €. 120.000 ed €. 240.000.

per Studio Bertolucci
Bertolucci Dott.ssa Stella



LIMITE DETRAZIONI PER CONTRIBUENTI CON REDD. > 75.000€

NOTA BENE

Resta in vigore la limitazione di cui all'art. 1, c. 2-13, 726-729, 750-752, Legge di bilancio 2025 – decorrenza: spese 2025


A decorrere dall'anno 2025, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo > 75.000€ (*)

gli oneri e le spese che danno diritto ad una detrazione dall'imposta IRPEF lorda sono ammessi in detrazione fino al seguente ammontare massimo, calcolato moltiplicando l'importo base per un coefficiente crescente in relazione al numero dei figli a carico presenti nel nucleo familiare del contribuente

Art. 16-ter TUIR



Reddito complessivo	Importo base
Tra 75.000,01€ e 99.999,99€	14.000€
≥ 100.000€	8.000€



0,50 se non sono presenti figli a carico
 0,70 in presenza di 1 figlio a carico
 0,85 in presenza di 2 figli a carico
 1 in presenza di più di 2 figli a carico o di almeno un figlio con disabilità accertata ex art. 3, L. n. 104/1992

QUINDI

***) Al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.**

LIMITE DETRAZIONI PER CONTRIBUENTI CON REDD. > 75.000€

QUINDI

Reddito complessivo	Ammontare max oneri e spese ammessi a detrazione		
	Nessun figlio a carico	1 figlio a carico	2 o più figli a carico o almeno 1 figlio disabile
Tra 75.000,01€ e 99.999,99€	7.000 (14.000*0,5)	9.800 (14.000*0,7)	11.900 (14.000*0,85)
≥ 100.000€	4.000 (8.000*0,5)	5.600 (8.000*0,7)	8.000 (8.000*1)

Tale disposizione **NON** riguarda (quindi queste spese restano detraibili secondo le regole **previgenti**):

- le spese sanitarie, comprese quelle riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento/deambulazione/locomozione/sollevamento e per sussidi tecnici/informatici per soggetti disabili ex art. 3, L. n. 104/1992;
- le somme investite in start up (artt. 29 e 29.bis D.L. n. 179/2012) e PMI innovative (art. 4 D.L. n. 3/2015);
- le rate di spese per interessi su prestiti o mutui contratti fino al 31.12.2024 (art. 15, c. 1, a) e b) e 1-ter);
- i premi assicurativi relativi a contratti di assicurazione stipulati fino al 31.12.2024 (art. 15, c. 1, f) e f-bis);
- le rate di spese detraibili (anche per interventi edilizi) sostenute fino al 31.12.2024.

N.B.

RIMODULAZIONE DETRAZIONI PER CONTRIBUENTI CON REDD. TRA 120.000 E 240.000€

NOTA BENE

Resta in vigore anche la limitazione di cui all'art. 15 c. 3-bis TUIR – decorrenza: spese 2020)

Rimodulazione delle detrazioni IRPEF al 19% per oneri in base al reddito complessivo del contribuente (al netto di abitazione principale e relative pertinenze)

- Intero importo, se reddito complessivo \leq € 120.000;
- $[(\text{€ } 240.000 - \text{reddito complessivo}) / \text{€ } 120.000]$, se reddito complessivo $>$ € 120.000.

Es. Reddito 200.000. Detrazione 1.000 euro

$$[(\text{€ } 240.000 - 200.000) / \text{€ } 120.000] = 33\%$$

Detrazione effettiva 33%(1.000) = 330 Euro

Detrazione per intero importo

- ✓ interessi passivi su prestiti/mutui agrari (nel limite dei redditi dei terreni);
- ✓ interessi passivi su mutui ipotecari per l'acquisto/costruzione della abitazione principale;
- ✓ spese sanitarie.

Per chiarimenti sull'applicazione cumulativa delle limitazioni: cfr. Circ. n. 6/E/2025